

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 100/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

01568/22



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA ACIERNO
GIULIA IOFRIDA
GUIDO MERCOLINO
LOREDANA NAZZICONE
LAURA SCALIA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

DIRITTO DI
FAMIGLIA

Ud. 15/11/2021 CC
Cron. 1568
R.G.N. 27997/2019

ORDINANZA

sul ricorso 27997/2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis) , giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) , giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

epes
4568
2021

Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina;

- intimato -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

È proposto ricorso per cassazione, per sette motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina del 16 agosto 2019, la quale, sul ricorso *ex art. 709-ter* cod. proc. civ., ha risolto la controversia insorta tra i coniugi divorziati con riguardo al figlio minore, autorizzando il padre ad iscriverlo, già per l'a.a. 2019-2020, presso una scuola nordamericana, con trasferimento dalla attuale residenza in *(omissis)*.

Si difende con controricorso l'intimato, indicando come il procedimento sulla sentenza di divorzio penda per cassazione (r.g. n. 22585/2019) e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso od il suo rigetto.

Le parti hanno depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché la corte territoriale ha trattato il ricorso di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ., in violazione del doppio grado, quando avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile;

2) violazione degli artt. 111 Cost., 2909 cod. civ., 39, 324, 325, 709 e 710 cod. proc. civ., perché non è vero che il giudizio sulla sentenza di divorzio fosse pendente in Cassazione, essendo provata solo la notificazione del ricorso, ma non l'iscrizione a ruolo;

3) violazione degli artt. 111 Cost., 709-ter e 710 cod. proc. civ., 42 l. n. 218 del 1995 e della Conv. Aja del 5 ottobre 1961, perché, non essendovi più un procedimento in corso, la competenza è del Tribunale degli Emirati, dove il minore risiede;

4) violazione degli artt. 324 e 373 cod. proc. civ., in quanto il ricorso è stato presentato da controparte a norma degli artt. 373 e 709-ter cod. proc. civ., ma la corte territoriale ha reso pronuncia solo con riguardo ai provvedimenti indicati in quest'ultima disposizione, mentre non avrebbe potuto applicare l'art. 373 cod. proc. civ., non essendo provata la pendenza del giudizio di cassazione;

5) violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 Cost., 315-bis e 316 cod. civ., Conv. New York del 20 novembre 1989, per avere la corte territoriale accolto la richiesta di autorizzazione alla frequentazione della scuola negli USA, contrariamente agli interessi del minore e sottraendolo all'indirizzo e controllo della crescita da parte della madre, dando inoltre rilievo eccessivo ai *desiderata* del minore in sede di ascolto ed alle sue ambizioni sportive;

6) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché il padre aveva chiesto solo l'autorizzazione al trasferimento per l'anno scolastico 2019-2020, e non senza limitazioni;

7) le spese di lite sono state compensate dalla corte di appello, ma la riforma della sua ordinanza comporterà anche la riforma di tale capo.

2. - Il ricorso è inammissibile.

2.1. - L'art. 709-ter cod. proc. civ. prevede che, per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento dei figli minori, provvede il giudice del procedimento in corso, il quale potrà dare «*i provvedimenti opportuni*» e, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il

corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti assunti o anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni in favore del minore o anche dell'altro genitore, condannare l'inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tale articolo è stato introdotto dall'art. 2, comma 2, l. n. 54 del 2006, che ha disciplinato l'affidamento condiviso e l'intento del legislatore appare palesemente quello di fornire uno strumento per la soluzione di conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi più frequentemente.

2.2. - La questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ. è stata più volte affrontata da questa Corte.

Va premesso che il regime dell'impugnazione di siffatti provvedimenti non è stato affatto modificato dall'introduzione, nell'ordinamento processualistico, dell'art. 709-ter cod. proc. civ., il quale si limita ad indicare, in modo analitico, i provvedimenti che il giudice può emettere, stabilendo, poi, che gli stessi restano impugnabili «*nei modi ordinari*», senza pertanto incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, quindi, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione.

Infatti, la norma, di cui al terzo comma, secondo cui «*i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari*», trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti che, nel procedimento in esame, possono essere richiesti al giudice del merito (modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento della prole, oppure ammonimento, condanna al risarcimento del danno e irrogazione di sanzione pecuniaria): ne deriva che la norma semplicemente rinvia a quei mezzi di impugnazione che sono, nel

concreto, ammessi, alla stregua delle regole ordinarie, tenendo conto della specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità (in tal senso, già il condivisibile principio espresso da Cass. 25 febbraio 2015, n. 3810, non mass.; Cass. 8 agosto 2013, n. 18977; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21718).

2.3. - Giova ricordare come questa Corte ritenga il provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria o condanna al risarcimento dei danni del genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, emesso ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., rivestendo esso i caratteri della decisorietà e della definitività (cfr., *ex multis*, Cass. 17 maggio 2019, n. 13400, non mass.; Cass. 27 giugno 2018, n. 16980; nonché le citate Cass. 25 febbraio 2015, n. 3810 e Cass. 8 agosto 2013, n. 18977).

2.4. - Non così quando l'oggetto del ricorso attenga alle controversie in ordine all'esercizio concreto delle modalità di affidamento, in quanto, in tal caso, il ricorso per cassazione è inammissibile.

Si tratta delle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono né definitive, né decisorie e, quindi, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

In via esemplificativa, sono stati in passato menzionati i conflitti tra i genitori su talune questioni (si veda Cass. 22 ottobre 2010, n. 21718), come la scelta della scuola, un intervento medico sul minore, etc., ma pure le questioni quotidiane, come il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere, e così via. Lo stesso è a dirsi, quanto alle ulteriori possibilità di intervento del giudice del merito, allorché - pur a fronte di gravi inadempienze, di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità

di affidamento – il giudice provveda solo a modificare i provvedimenti in vigore.

Tali provvedimenti non sono, dunque, ricorribili per cassazione, perché attengono al controllo esterno sull'esercizio della responsabilità genitoriale, né hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso.

In tal senso, si ritiene di puntualizzare il principio con riguardo alle vicende meramente conformative delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, concernenti le vicende minute e quotidiane della vita del minore, secondo altri precedenti di questa Corte (Cass. 11 novembre 2021, nn. 33613, 33614; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4524).

2.5. – Non è, pertanto, soltanto dall'adozione del provvedimento nell'ambito di quelli previsti dall'art. 709-ter cod. proc. civ., su ricorso proposto in via principale, che deriva, in sé, l'inammissibilità del ricorso, ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito: ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

In disparte qui altre fattispecie estranee al *thema decidendum* (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2018, n. 28998; 16 settembre 2015, n. 18194; 30 ottobre 2009, n. 23032), quando, invero, il provvedimento del giudice del merito sia rivolto solo a regolamentare, per il futuro, la conformazione del diritto di visita, si tratta di mere scelte afferenti la responsabilità genitoriale verso i minori, onde il provvedimento non è ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.

2.6. – Nella specie, nel provvedimento impugnato i caratteri, che rendono ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, certamente mancano.



Si tratta di decisione affidata agli apprezzamenti compiuti dal giudice del merito; ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure *rebus sic stantibus*, perché modificabile e revocabile non solo *ex nunc*, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche *ex tunc*, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali.

Difettano, dunque, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i requisiti della decisorietà e della definitività, e, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell'art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.

3. - Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 l. 24 dicembre 2012, n. 228.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate in € 3.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2021.

Il Presidente
(Maria Acerno)



7
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 GEN 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte

